

## **LOTTIZZAZIONE APPROVATA E CONVENZIONATA CON ATTO N. 833 IN DATA 14.06.1997**

### **LE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE PRESCRIVONO:**

#### **ART. 13**

Le recinzioni sulle strade saranno cieche, sino ad una altezza massima di cm. 70, a giorno la restante parte, sino ad una altezza massima di cm. 130.

#### **ART. 14**

L'indice di fabbricabilità fondiario, riferito al lotto di pertinenza, non deve superare il valore di mc./mq. 1.35, comprensivo di mc./mq. 0.30 da destinarsi ai servizi strettamente connessi.

Per servizi strettamente connessi con le residenze, come da circolari dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del 20.03.1978 n.2-A e circolare del 10.05.1984 n.1/84, sono da intendersi:

- studi professionali e laboratori artigiani ammissibili in zona residenziale;
- locali per cantine garages, caldaie e simili;
- negozi e centri commerciali, bar, ristoranti, e simili;
- servizi sociali e culturali.

Sono escluse le costruzioni adibite ad officine meccaniche, laboratori di falegnameria, di idraulico, di lattonieri, ed in genere quelle attività che implicino rumori molesti per la collettività o l'occupazione dell'area del lotto che deve essere tassativamente lasciata a verde.

#### **ART. 15**

I tipi edilizi, l'adozione dei quali consente gli interventi edificatori, sono così regolati:

- a) – gli edifici devono sorgere su lotti delle dimensioni minime non inferiori a mq. 400;
- b) – l'area coperta del fabbricato non deve superare il **35%** della superficie del lotto ove insiste;
- c) – l'altezza massima consentita è di ml. 14.00 all'intradosso dell'ultimo solaio con un massimo di n.4 piani fuori terra; sono consentiti locali interrati o seminterrati non abitabili;
- d) – distacchi minimi tra gli edifici pari a ml. **10.00**; distacchi minimi dai confini ml. **5.00**;
- e) – **non sono consentite costruzioni accessorie all'interno del lotto.**

#### **ART. 16**

Tutti gli spazi non occupati dall'edificazione all'interno del lotto dovranno essere sistemati e mantenuti a verde.

#### **ART. 17**

I lotti possono essere accorpati dando luogo a terreni di superficie maggiore; il tipo edilizio da inserire dovrà adattarsi planimetricamente alle mutate forme del lotto, senza mutare le caratteristiche architettoniche.